

Verbale di Accordo

Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali nel CCNL "Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione" del 17/01/2023

Il giorno **26 maggio 2026** presso la Sede Nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 112, si sono incontrati:

- ANPIT - *Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario*, rappresentata dal Presidente Nazionale *Federico Iadicicco*;
- UNICA - *Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato*, rappresentata dal Presidente Nazionale *Pier Corrado Cutillo*;

e

- CISAL Terziario - *Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo*, rappresentata dal Vice Segretario Nazionale *Paolo Magri*;
- Con l'assistenza della CISAL - *Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori*, rappresentata dal Segretario Confederale *Vincenzo Caratelli*;

(nel seguito i componenti saranno anche solo denominati "Parti")

per concordare degli Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali da riconoscere ai Lavoratori ai quali si applica il CCNL "*Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni*" scaduto il 31/12/2025 e l'*Una Tantum* a compensazione della mancata I.V.C.

Nel seguito, per brevità, il rinnovando CCNL "*Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni*" potrà essere individuato anche solo come "*Contratto*" o "*CCNL*" o "*Contratto Collettivo*".

Premesso che:

- A) In data 17 gennaio 2023 le Parti sottoscrivevano il rinnovo del CCNL "*Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni*", con validità dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
- B) L'art. 6 del CCNL disciplinava l'erogazione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale (in sigla I.V.C.) con decorrenza dal 1° giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL, ovvero dal 1° aprile 2026.
- C) Considerato che il completamento delle trattative relative al rinnovo del CCNL richiede tempi congrui di definizione, le Parti, al fine di salvaguardare i Lavoratori da effetti economici pregiudizievoli derivanti dall'attesa del rinnovo stesso, hanno convenuto di riconoscere anticipatamente un trattamento economico a titolo di *Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali*, nelle more della sottoscrizione definitiva del rinnovo del CCNL.
- D) Inoltre le Parti, tenuto conto che non è stata prevista tempestivamente l'Indennità di Vacanza Contrattuale, hanno concordato di riconoscere ai Lavoratori, a compensazione del relativo periodo arretrato un valore di *Una Tantum*.

Per tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Acconti incompressibili su Futuri Aumenti Contrattuali

A decorrere dal **1° giugno 2026**, le Parti prevedono il riconoscimento ai Lavoratori dei seguenti **Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali (in sigla AFAC)**, sostitutivi e migliorativi dell'I.V.C., come precisati nella seguente Tabella 1).

Tab. 1) Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali da riconoscere dal 1° Giugno 2026

<i>Col. 1</i>	<i>Col. 2</i>
Livello	Importo lordo nel tempo pieno (AFAC)
Quadro	€ 166,44
A1	€ 142,17
A2	€ 126,22
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	€ 113,04
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	€ 101,25
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	€ 90,85
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	€ 83,22
D1	€ 76,98
D2	€ 69,35

Gli *Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali* dovranno essere riconosciuti anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.

In caso di lavoro a tempo parziale, gli *Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali* dovranno essere proporzionati all'indice di prestazione ridotta del lavoratore.

Gli *Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali* formeranno, a tutti gli effetti, la **Retribuzione Mensile Lorda** del Lavoratore, ovvero la retribuzione "fissa" costituita da tutti gli elementi retributivi corrisposti con carattere continuativo e utili per la maturazione delle retribuzioni differite e per il T.F.R.

Art. 2 - Prossimo rinnovo del CCNL

Le Parti convengono che, in sede di rinnovo del CCNL, procederanno alla definizione e all'aggiornamento della disciplina retributiva da riconoscere ai Lavoratori e di quella normativa, con assorbimento, fino a concorrenza, degli *Acconti su Futuri Aumenti Contrattuali* già riconosciuti a titolo di anticipazione sugli aumenti contrattuali stessi, di cui al precedente articolo 1.

Le Parti sottoscrittrici confermano il reciproco impegno a proseguire con spirito costruttivo e responsabilità, al fine di pervenire alla definizione e sottoscrizione del rinnovo del CCNL entro il corrente anno, nella comune volontà di assicurare la tutela dei diritti, delle condizioni economiche e professionali dei lavoratori della Categoria.

Art. 3 - "Una Tantum" a copertura del periodo di mancata Indennità di Vacanza Contrattuale

A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata tempestiva previsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal previgente CCNL, il riconoscimento della seguente "Una Tantum" maturata per l'intero periodo di scadenza contrattuale (*da aprile 2026 a maggio 2026, da riconoscere in pro quota in caso di assunzione/cessazione del Dipendente intervenuta in tale periodo*):

Tab. 2) Valori di "Una Tantum"

Col. 1

Col. 2

<i>Livello di inquadramento</i>	Totale "Una Tantum" per aprile e maggio 2026
Quadro	204,85
A1	174,97
A2	155,34
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	139,13
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	124,62
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	111,81
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	102,42
D1	94,74
D2	85,35

L'Una Tantum dovrà essere riconosciuta anche agli Apprendisti, in base al loro livello d'inquadramento retributivo.

L'Una Tantum di cui alla precedente Tabella 2) è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo "risarcitoria" del periodo di scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR.

Tale *Una Tantum*, avente carattere eccezionale e non reiterabile, non è assorbibile né compensabile con superminimi, trattamenti individuali, *ad personam* o altri elementi retributivi comunque denominati, presenti o futuri.

Il pagamento dell'Una Tantum è previsto alle seguenti scadenze:

Tab. 3) Scadenze per il pagamento dell'Una Tantum

<i>Livello di inquadramento</i>	<i>Totale "Una Tantum"</i>	1° tranche 07/2026 (50%)	2° tranche 11/2026 (50%)
Quadro	204,85	102,42	102,42
A1	174,97	87,49	87,49
A2	155,34	77,67	77,67
B1 e Op. di Vendita di 1° Categoria	139,13	69,56	69,56
B2 e Op. di Vendita di 2° Categoria	124,62	62,31	62,31
C1 e Op. di Vendita di 3° Categoria	111,81	55,91	55,91
C2 e Op. di Vendita di 4° Categoria	102,42	51,21	51,21
D1	94,74	47,37	47,37
D2	85,35	42,68	42,68

Art. 4 - Deposito al CNEL

Le Parti confermano che il presente Accordo sarà depositato, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso il CNEL ai sensi dell'art. 7 del CCNL, quale **testo ufficiale** ai fini contributivi e retributivi. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, in attesa di definizione del rinnovo del CCNL, continueranno ad essere applicate le previsioni di cui al CCNL "*Studi Professionali e Agenzie di Assicurazioni*" del 17/01/2023, ivi comprese quelle relative all'En.Bi.C., con le correlate prestazioni sanitarie ed assistenziali a tutela dei Lavoratori e sul Welfare Contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Per ANPIT

Per UNICA

Per CISAL Terziario

Per CISAL